COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 745

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 745

PRESIDENTE 745, 746, 753, 754, 755, 758, 759, 760, 761, 762

BELARDI MERLO 762

BONALUMI, *Relatore* 746, 758, 761

CRISTOFORI 761

CRESCO 753

FERRARI MARTE 750, 760, 761

FURIA 757, 759, 761

GIANNI 751, 760

ICHINO 748, 753, 754, 759, 761

MAROLI 747, 759

NAPOLETANO 750

OLCESE 751

PICCINELLI 752, 753, 761

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 759, 760

ZOPPETTI 754, 755, 760

La seduta comincia alle 17,30.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, comunico che i deputati Napolitano, Mario Raffaelli, Leone, Pisicchio, Lombardo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Pallanti, Liotti, Bruni, Patria e Zuech.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

BONALUMI, *Relatore*. Annuncio di ritirare l'articolo aggiuntivo 41-*quater* precedentemente da me presentato e di sostituirlo con un nuovo articolo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bonalumi, ha ritirato l'articolo aggiuntivo 41-*quater* e ne presenta la seguente nuova formulazione:

ART. 41-*quater*.

(*Procedure di licenziamento collettivo nelle imprese industriali*).

Nelle imprese industriali che occupino normalmente più di 20 dipendenti il licenziamento collettivo per riduzione di personale notificato all'ufficio provinciale del lavoro e alla Commissione regionale per l'impiego non può avere effetto prima di 15 giorni dalla data della notifica stessa.

Ove non si riesca a comporre la vertenza, l'ufficio provinciale del lavoro dà celermente comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego di ogni ulteriore elemento utile per la soluzione della controversia.

La Commissione regionale per l'impiego esprime il proprio motivato parere in ordine al progettato licenziamento collettivo, formulando eventualmente proposte transativa o alternativa, ivi compresa la possibile attivazione delle procedure di mobilità previste nel titolo III, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio del mercato del lavoro, di ogni altro dato utile nell'ambito delle direttive di carattere generale annualmente emanate dal CIPI per quanto riguarda la aree territoriali e le dimensioni aziendali.

Qualora la Commissione regionale non ritenga sussistere le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità, pur sussistendo possibilità di reimpiego di eccedenza di manodopera, sospende, con delibera motivata, l'attuazione del provvedimento di riduzione del personale per un periodo non superiore a 4 mesi.

Nel caso in cui la Commissione regionale, con delibera motivata, decida l'attivazione delle procedure di mobilità, il CIPI sulla base di tale delibera autorizza il Ministero del lavoro ad adottare il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi sei mesi. La concessione della eventuale proroga di detto trattamento è concessa dal Ministro del lavoro trimestralmente, entro i limiti fissati dall'articolo 32 a condizione che la Commissione regionale per l'impiego dimostri la permanenza della effettiva possibilità di reimpiego dell'eccedenza di manodopera residua sulla base dei dati forniti dall'osservatorio sul mercato del lavoro. A far data dal termine iniziale dell'ultimo trimestre di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale la Commissione predetta procede alla verifica degli esiti del processo di mobilità ed adotta le opportune iniziative per la collocazione dei lavoratori che non abbiano trovato nuova occupazione e che l'azienda non sia in grado di riassorbire.

Tale verifica deve esaurirsi improrogabilmente entro 30 giorni da tale termine iniziale di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi di sospensione dei licenziamenti collettivi i lavoratori interessati al provvedimento beneficeranno del trattamento ordinario di integrazione salariale, secondo le procedure di cui al precedente articolo 29. A tal fine la Commissione regionale per l'impiego invierà copia della delibera motivata di sospensione alla Commissione provinciale di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, ed all'impresa per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza ai fini della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e della iscrizione nelle liste di mobilità.

Le procedure di mobilità e quelle previste dal presente articolo non sono ripetibili.

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, intimato senza l'osservanza della procedura di cui ai commi

precedenti ed in violazione della delibera di sospensione della Commissione regionale per l'impiego è inefficace. Le imprese che attivino le procedure di cui al presente articolo senza avere esperito quelle di cui al titolo III non hanno diritto ai finanziamenti di cui alla legge n. 675.

Restano salve procedure e clausole più favorevoli previste da accordi sindacali.

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi, Migliorini, Castelli, Furia, Zoppetti, Torri, Rosolen, Di Corato, Lodi, Ramella hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

« Le imprese soggette alla disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che intendano procedere a licenziamenti collettivi per riduzione di personale o per cessazione dell'attività sono tenute a darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge suddetta, e comunque alle associazioni sindacali territoriali di categoria.

A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, allo scopo di accertare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di manodopera o la necessità di cessazione dell'attività aziendale. L'impresa è tenuta a comunicare alle controparti sindacali tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esame congiunto e della eventuale stipulazione di un accordo. La procedura di cui al presente comma deve essere esaurita entro 30 giorni dalla data della comunicazione iniziale, salvo che l'imprenditore sia disponibile per una ulteriore prosecuzione dell'esame in sede sindacale aziendale. Dell'esito di tale procedura deve essere data immediata comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego.

La Commissione regionale per l'impiego convoca le parti per acquisirne gli eventuali accordi, ovvero, in caso di mancato accordo, al fine di un ulteriore esame della materia, nonché delle prospettive di reimpiego delle eccedenze di manodopera. La Commissione stessa, qualora ritenga utilmente esperibili misure alternative al licenziamento, può inibire l'attuazione del provvedimento di riduzione del personale per un periodo non superiore a sei mesi, con delibera motivata. Qualora la Commissione regionale ritenga utilmente esperibili le procedure di mobilità di cui al titolo III, l'imprenditore è tenuto agli adempimenti di sua competenza per l'attivazione di tali procedure.

Il licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, od in violazione del provvedimento inibitorio della Commissione regionale per l'impiego, è inefficace.

Quando l'imprenditore proceda a licenziamento collettivo per riduzione del personale, devono essere scelti per il licenziamento, nell'ambito delle qualifiche a cui si riferisce l'eccedenza di personale, nel rispetto del principio di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, prioritariamente i lavoratori con minore età, minore anzianità aziendale, e minori carichi di famiglia ».

MAROLI. Sul delicato argomento contemplato dal titolo V ritengo di dover ribadire la proposta di stralcio già avanzata nella precedente seduta. In proposito debbo ricordare che l'inserimento del titolo V nell'ambito del disegno di legge n. 760 è stato motivato con la esigenza di recepire nella legislazione italiana una apposita direttiva della CEE in materia di licenziamento collettivo.

Già da tempo tutti noi stiamo cercando di trovare una soluzione rispettosa della direttiva CEE, soprattutto in considerazione della particolare situazione italiana. Infatti, la direttiva non riguarda il divieto dei licenziamenti collettivi, ma la loro regolamentazione, fatto dolorosissimo ma che rispecchia la realtà della economia europea.

Da parte nostra si vorrebbe, attraverso un'opportuna regolamentazione, attenuare il più possibile il disagio dei lavoratori colpiti da tale misura, o quanto meno evitarla il più possibile.

Poiché le varie proposte formulate fanno sorgere molti dubbi e molte perplessità, trattandosi di materia estremamente complessa, riteniamo che lo stralcio sia l'unico modo da una parte per riflettere ulteriormente sui problemi del licenziamento collettivo, dall'altra per non ritardare ulteriormente l'*iter* del disegno di legge n. 760.

Infine, rivolgo un invito al Governo a presentare quanto prima un disegno di legge in materia, con il quale si potranno superare i problemi di natura politica e di natura finanziaria che non riusciamo a superare in questa fase dei nostri lavori.

ICHINO. Che gli intendimenti della maggioranza e del Governo fossero nel senso testé enunciato dall'onorevole Maroli, cioè nel senso di accettare il principio del licenziamento collettivo, credo che nessuno potesse mettere in dubbio leggendo l'emendamento proposto dal relatore. Mi spiego: quando, in sostanza, si dice che la sanzione per il licenziamento collettivo illegittimo è il pagamento di una penalità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione del lavoratore, ciò equivale a dire – come è detto nel primo testo proposto dal relatore – che il datore di lavoro ha facoltà di licenziare quando vuole: il posto di lavoro non vale più di tre stipendi.

Il discorso non cambia di molto se si considera il nuovo testo proposto dal relatore, nel quale si prevede che il datore di lavoro, di fronte a possibilità alternative al licenziamento collettivo, possa comunque procedere al licenziamento con l'unica sanzione consistente nel fatto di perdere i finanziamenti previsti dalla legge n. 675 del 1977. Anche in questo caso, la tenuità della sanzione è tale da rendere sostanzialmente indifferente per il datore di lavoro procedere al licenziamento collettivo o esperire misure alternative, se si considera che i finanziamenti previsti in base alla citata legge a tutt'oggi non sono stati mai erogati, e che comunque la maggior parte delle imprese ne è esclusa. Non credo, quindi, che gli imprenditori possano essere molto spaventati dalla sanzione proposta dal relatore.

Il problema, però, non può ridursi a queste poche notazioni polemiche. Il fatto è che noi ci troviamo di fronte a due esigenze fondamentali che il nostro gruppo – e non solo il nostro – ha posto in evidenza da mesi, fin dalla discussione in sede referente. Una prima esigenza è quella di tradurre in normativa adeguata nel nostro ordinamento un'indicazione della CEE che – si badi bene – indica un livello minimo di tutela dei lavoratori. Tale normativa, in sostanza, dice che gli ordinamenti statali dei paesi membri devono prevedere al minimo quel livello di tutela che nella direttiva è indicato, cioè una prima fase di esame congiunto in sede sindacale, una seconda fase di esame congiunto in sede amministrativa di fronte all'organo competente per valutare la questione dell'eccedenza della manodopera; e poi la possibilità per l'organo amministrativo di inibire il licenziamento per riduzione di personale quando sussistano ragioni di pubblica utilità per farlo. Nella direttiva della CEE viene indicata una durata minima della procedura; il che non significa che non possano essere previsti periodi più ampi laddove lo si ritenga opportuno.

Ebbene, un confronto tra la normativa approvata, con il nostro voto contrario, in sede referente e la disciplina prevista nella direttiva CEE dimostra la sostanziale divergenza tra i due testi. Oltre a ciò, la norma approvata in sede referente non individua l'organo amministrativo competente per il giudizio sul licenziamento collettivo in modo adeguato, perché sceglie l'ufficio provinciale del lavoro, mentre tutto porta a ritenere, date le scelte che sono state compiute con questo disegno di legge, che tale organo debba essere la commissione regionale per l'impiego, l'organo, cioè, che controlla tutti i dati relativi al mercato del lavoro e che si avvale della partecipazione di forze sociali, delle organizzazioni sindacali interessate; la commissione regionale sarà, quindi, l'organo che più di ogni altro

potrà dare una valutazione politicamente ed anche economicamente e socialmente attendibile sull'esuberanza di personale, nonché sulle misure da prendersi in proposito. Fin dalla sede referente rilevammo l'assurdità di attribuire tale competenza all'ufficio provinciale del lavoro, organo del tutto burocratico e che non risponde ai requisiti cui, invece, risponde la commissione regionale per l'impiego.

Questa nostra indicazione non è mai stata recepita neanche successivamente, e da parte del relatore e della maggioranza ancora oggi si insiste a proporre un « pasticcio » di competenze, di cui non si capisce bene la ragione, tra l'ufficio provinciale e la commissione regionale per l'impiego. Infine, nel testo approvato in sede referente, nulla si diceva circa il potere inibitorio dell'organo amministrativo in merito al licenziamento collettivo.

L'altro punto che noi abbiamo posto al centro della questione dei licenziamenti collettivi è l'affermazione di un principio fondamentale che non è nuovo né sul piano giurisdizionale, né su quello delle relazioni industriali nel nostro paese, cioè il principio per cui il licenziamento è l'*extrema ratio*, il provvedimento cui si arriva quando non è possibile provvedere altrimenti alla soluzione di un problema, realmente esistente, di eccedenza di personale.

Non si preoccupi, a questo proposito, l'onorevole Maroli: se la nostra intenzione fosse stata quella di vietare puramente e semplicemente i licenziamenti collettivi ci saremmo limitati a proporre un emendamento soppressivo della norma contenuta nell'articolo presentato dal relatore. Evidentemente non sono queste le nostre intenzioni; chiediamo, piuttosto – e su questo la nostra posizione è quanto mai ferma –, che la Commissione affermi che al licenziamento non si può procedere se esiste la possibilità di risolvere altrimenti il problema. Ciò significa – e noi chiediamo che venga esplicitato – che, laddove siano esperibili misure alternative, in particolare quelle relative alla mobilità interaziendale che abbiamo disciplinato nel titolo III di questo disegno di legge, il licenziamento non è legittimo se l'imprenditore non abbia preventivamente provveduto all'attivazione di tali misure. Naturalmente è compito del CIPI quello di concedere o no l'attivazione delle procedure di mobilità, ma deve essere chiaro che compete all'imprenditore l'onere di esperire tutti i tentativi possibili prima di procedere al licenziamento collettivo per esuberanza di personale.

Noi abbiamo posto questa questione, ma ci siamo sempre visti rispondere evasivamente perché, sia pure in modo informale, ogni volta ci sono state proposte da questo o quell'esponente della maggioranza o del Governo soluzioni che o tendono a snaturare la disciplina delle procedure di mobilità, così com'è stata definita con voto in molti casi unanime nel titolo III del provvedimento in esame, o tendono a svilire, ad annullare il principio per cui al licenziamento non si procede se si possono applicare le procedure di mobilità, come è evidente nella ultima formulazione proposta dal relatore, che prevede una sanzione del tutto inadeguata rispetto al fine che ci si propone. Questi sono i motivi per cui abbiamo presentato l'emendamento annunciato, in apertura di seduta, dal presidente, emendamento che si fa carico dell'attuazione della direttiva CEE, in modo adeguato alle nostre strutture amministrative e tende a sancire il principio in base al quale non si può procedere ai licenziamenti collettivi se non dopo aver esperito tutte le misure alternative.

Poiché insieme all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, è stata fatta dall'onorevole Maroli una proposta di stralcio del titolo V del disegno di legge, e considerato che il suddetto articolo del relatore è stato presentato pochi minuti fa, ritengo opportuna una sospensione della seduta per consentire l'esame di entrambe le proposte da parte del gruppo comunista.

Poiché non è nostra intenzione ritardare oltre il seguito dell'esame del provvedimento, propongo di accantonare momentaneamente l'esame del titolo V e di approvare, anche se solo in linea di prin-

cipio, in base al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, gli articoli e gli emendamenti del titolo VI.

NAPOLETANO. Debbo esprimere il mio sconforto, in questa sede, nel dover constatare che, dopo più di due anni di discussioni e di dibattiti, di riunioni del Comitato ristretto, di audizioni delle parti sociali, ci troviamo ancora al punto di partenza per l'incapacità di disciplinare i licenziamenti collettivi. Mi domando come possiamo sperare ora di risolvere, in tempi brevi, questo delicato problema.

Vorrei ricordare che all'inizio dell'esame del disegno di legge n. 760, l'allora ministro del lavoro Scotti, in risposta ad una mia osservazione circa l'inopportunità di iniziare l'articolo 41 con le parole « In attuazione della direttiva CEE », riferì che l'Italia era stata già denunciata per inadempimento alla direttiva CEE e che quella dizione stava a significare che l'Italia voleva dimostrare di riparare a questo ritardo.

Ebbene, ora, dopo due anni di discussioni, si propone di accantonare l'esame del titolo V. A mio avviso, dovremo cercare di compiere uno sforzo ulteriore per risolvere i problemi sul tappeto. Possiamo senz'altro andare avanti con l'esame del titolo VI, ma non dobbiamo accantonare l'esame della disciplina dei licenziamenti collettivi. Diversamente, ci assumeremmo una grossa responsabilità nei confronti della CEE, nei confronti del Parlamento e del paese. La nostra responsabilità sta soprattutto nel fatto che continuiamo a scaricare sulla magistratura la sostanziale disciplina dei licenziamenti, ancora regolati da un accordo interconfederale del 1965.

FERRARI MARTE. L'onorevole Maroli ha proposto che venga stralciato il titolo V del provvedimento; ricordo, però, che nel corso della precedente seduta tale proposta non era stata accolta dalla Commissione e, anzi, la seduta venne sospesa proprio allo scopo di trovare una soluzione concorde sulla materia dei licenziamenti collettivi. Ebbene, riprendendo le considerazioni svolte dall'onorevole Napoletano, sottolineo con forza che noi abbiamo l'esigenza di regolamentare tale materia.

Faccio anch'io una dichiarazione di principio: prima di entrare in questo Parlamento per 35 anni mi sono battuto in prima linea contro i licenziamenti. Io mi batto perché nel nostro paese tutti i lavoratori abbiano un posto di lavoro e possano vivere in modo dignitoso ed autonomo senza essere sottoposti ad alcun tipo di ricatto o pressione.

Purtroppo nella nostra società si è creata una situazione per cui in alcuni settori assistiamo ad un sovrannumero di lavoratori e in altri settori ad una carenza. Ma debbo dire, per la mia esperienza di dirigente sindacale, che i problemi della mobilità non sono solo di oggi. Ricordo, a tale proposito, che nel 1967 alcuni operai accettarono il principio della mobilità e ogni giorno in pullman andavano a lavorare in una cittadina piuttosto lontana da quella dove lavoravano in precedenza.

Siamo, quindi, tutti impegnati a risolvere il problema dei licenziamenti collettivi che si fa sempre più difficile a causa degli investimenti sbagliati. Io credo che il problema possa essere risolto creando posti di lavoro utilizzando le risorse disponibili e non sperperandole, facendo in modo che i posti vengano creati subito e non dopo anni.

In tale materia non si può « giocare » in termini di propaganda o di informazione generica, bisogna che la nostra risposta sia precisa; per questo noi socialisti ci stiamo battendo per la definizione di un testo che riesca a ridurre le tensioni sociali che si sono verificate in questi ultimi tempi.

Non credo che una soluzione possa essere quella del ricorso, in questi casi, alla cassa integrazione, poiché le difficoltà permangono.

Questi che ho brevemente illustrato sono i motivi per cui io non credo che la soluzione possa essere quella proposta dall'onorevole Maroli, cioè di stralcio dell'intero titolo V. Io ritengo che sia più

proficuo accantonare il titolo e procedere nell'esame del provvedimento e, nel frattempo, compiere un'ulteriore riflessione sulle proposte del relatore e del gruppo comunista. Inoltre, a nostro giudizio, bisogna dare una risposta motivata al fatto che esistono condizioni alternative e non limitarsi a delle semplici osservazioni, come è stato fatto nella legge n. 675 in base alla quale in passato gli investimenti erano un mezzo per l'uso della cassa integrazione. In moltissimi casi non è stata investita una sola lira, pur continuando ad usufruire dei profitti senza pagare neppure le indennità di licenziamento.

E questo è un fatto che dovremo tenere ben presente, quando formuleremo il testo del titolo V, perché bisogna fare in modo che i milioni destinati agli investimenti siano realmente impiegati a questo fine.

Occorre garantire un confronto serio tra le parti sociali, anche con la presenza degli enti locali, oltre che dei rappresentanti dei lavoratori. Tra l'altro, è necessario trovare un accordo per la definizione del periodo di tempo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e della mobilità. Se, infatti, nel giro di due anni un lavoratore non riesce a trovare un posto di lavoro, non credo che si possa riproporre una condizione di chiusura. Perché altrimenti bisognerebbe concordare con Ichino quando afferma che tanto varrebbe dire che sono vietati i licenziamenti, che c'è stabilità d'impiego per tutti. In tal modo, però, sarebbe necessario cambiare la terminologia, altrimenti si rischia di creare una disparità tra i lavoratori del pubblico impiego, ai quali è comunque assicurato il posto di lavoro, e quelli del settore privato che, invece, si trovano in condizioni assai più precarie.

Se noi, pertanto, siamo d'accordo sul fatto che non debbono esservi licenziamenti nel nostro paese nel settore privato, è inutile e dannoso proporre ora sospensioni di seduta o accantonamento di articoli e non, invece, cercare di mettere insieme una volontà di superare i problemi ricordati.

OLCESE. Abbiamo già parlato a lungo di questo articolo 41, eppure si continua a parlare sperando di convincere o di essere convinti. Per non perdere tale speranza, penso sarebbe opportuno accantonare l'esame di tale articolo, così come abbiamo fatto per tanti altri di questo provvedimento.

GIANNI. Sarò molto breve, anche in relazione a quelle verità generali cui faceva riferimento il relatore nella scorsa seduta.

Il problema è questo: se non fossimo in presenza non dico di una situazione di espansione economica, ma, quanto meno, di una situazione di una quasi certa previsione di scadimento dell'attività produttiva ed occupazionale (come, del resto da più parti, non solo dall'opposizione, viene riconosciuto), il problema dei licenziamenti collettivi, di una loro rigorosa distinzione nell'organigramma di questa legge tra procedure di mobilità e procedure di licenziamento collettivo, sarebbe enormemente più semplice. Però non siamo in questa situazione - questa è la nostra disgrazia - e non siamo neppure nella situazione in cui abbiamo iniziato il nostro lavoro un anno e mezzo fa. Siamo in una situazione enormemente peggiorata e di questo ognuno, bene o male, nella sua ottica politica dovrebbe farsi carico.

Qui sono volate accuse; si vuole la procedura di mobilità per 24 mesi per una posizione ideologico-culturale che mira alla sottolineatura della conflittualità; mi pare, però, che questa la si raggiunga non tanto con dispositivi di legge, che pongano i contorni di tale conflittualità, quanto piuttosto agendo in modo tale che ad una richiesta di licenziamenti collettivi non si possa opporre se non una lieve possibilità d'appello consistente in un « raffreddamento » della situazione per quattro mesi più le procedure previste nel dispositivo. In tal modo, però, non si esce dal circolo vizioso che si è creato a seguito di precise responsabilità che non sono all'ordine del giorno, ma che ci sono.

Le forze politiche che non solo si ispirano al movimento operaio, ma che hanno scelto di collocarsi in un quadro d'opposizione sono evidentemente preoccupate non di sancire per legge il blocco dei licenziamenti, perché, da questo punto di vista, non sono accettabili lezioni da nessuno; nella mia infinita modestia ho sempre pensato che il blocco dei licenziamenti può essere una misura legislativa eccezionale, temporalmente determinata, non sancibile per l'eternità. Nell'attuale situazione, però, si tratta di decidere politicamente se mettere i « bastoni tra le ruote » ad una propensione a licenziare oppure non farlo. È questo il problema: si tratta, insomma, di vedere la quantità di « bastoni » sulla quale evidentemente si può anche essere divisi, senza, per altro, forzare la posizione di nessuno. Allora, il meccanismo proposto nell'emendamento presentato dal relatore questa mattina può anche essere serio, però è dettato dalle contingenze della situazione economica del nostro paese. In particolare, il meccanismo proposto nel penultimo comma dell'emendamento citato non può non essere considerato largamente insoddisfacente non solo per i lavoratori, ma per la struttura produttiva in generale. Pertanto, se l'emendamento non viene modificato, non credo si possa trovare una base d'intesa, per cui si porrebbero nuovamente le due drammatiche – non so per chi – alternative: o viene a mancare l'intesa tra i gruppi sul fatto di esaminare in sede legislativa in Commisione questa legge, oppure si sceglie un'ulteriore mediazione e si decide di accantonare momentaneamente l'articolo 41.

PICCINELLI. Su questo argomento si è parlato a lungo e numerose volte, tanto che corriamo il rischio di bloccare la discussione del provvedimento su questo punto.

Dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Gianni, desidero anch'io dire qualcosa sugli emendamenti presentati dal relatore, il cui significato potrebbe essere mal interpretato. Proprio per tale ragione, ritengo opportuno fare il punto sulla situazione che si è venuta a determinare.

Anche il gruppo democristiano ritiene che i licenziamenti vadano il più possibile evitati e costituiscono solo una *extrema ratio* cui ricorrere solo dopo che sono state tentate altre « vie di uscita ».

Ora, sia il testo dell'articolo approvato in sede referente sia quello presentato ultimamente dal relatore hanno un significato molto chiaro: cercare di evitare tutte le volte che sia possibile il ricorso ai licenziamenti collettivi anche se nemmeno noi (come ha detto l'onorevole Ichino) siamo così ingenui da ritenere che il divieto del ricorso ai licenziamenti collettivi possa risolvere i gravi problemi del lavoro. Infatti, tale divieto non avrebbe altro risultato che portare al fallimento le aziende.

Rilevato questo aspetto per chiarezza delle posizioni di ciascun gruppo, desidero dire che la maggioranza ha compiuto, in questi ultimi tempi, uno sforzo per cercare di perfezionare il testo del provvedimento, così come, d'altra parte, ha fatto anche l'opposizione.

Rispondendo all'onorevole Marte Ferrari, debbo dire che anche noi abbiamo delle esperienze in materia di licenziamenti collettivi.

Il vero problema nasce al momento del termine del periodo di cassa integrazione. Non si tratta tanto di una questione di snaturamento delle procedure di mobilità, in quanto sia la mobilità e cassa integrazione da un lato sia le procedure di licenziamenti collettivi dall'altro si muovono in ottiche e filosofie diverse.

Quelle relative alla mobilità partono dal presupposto che il lavoratore rimanga « legato » alla azienda e, quindi, è logico che alla fine del periodo di cassa integrazione il lavoratore debba ritornare all'interno della azienda.

Quelle, invece, relative ai licenziamenti collettivi partono dal fatto che esistono difficoltà della azienda che, secondo il datore di lavoro, sono dichiarate insuperabili se non attraverso una riduzione del personale.

È vero, si può ricorrere alle procedure per la mobilità e la cassa integrazione, ma non perché questo ricorso ci porti alla filosofia del titolo III del provvedimento di legge. Si ricorre alla cassa integrazione solo

per evitare i licenziamenti e garantire la possibilità, nei « quattro mesi » di raffreddamento e nei « ventiquattro mesi » di cassa integrazione, di reperire un posto per il lavoratore su cui grava la minaccia del licenziamento.

Essendo diverse queste ottiche e queste filosofie, non è ipotizzabile il ritorno nella azienda, altrimenti sarebbe inutile prevedere una procedura diversa.

ICHINO. Ma i motivi sono sempre gli stessi e attengono alla esuberanza del personale!

PICCINELLI. Nell'arco di un certo numero di mesi si possono adottare procedure diverse, quali, ad esempio, quella del *turn over* per favorire il ritorno dei lavoratori nell'azienda. È proprio perché non ci fidiamo della proposta del datore di lavoro che abbiamo introdotto la possibilità di ricorrere, su richiesta della Commissione regionale per l'impiego, alla cassa integrazione. Occorre cercare in tutti i modi di reperire posti di lavoro. Però, se alla fine del periodo di cassa integrazione non è stato possibile trovare dei posti di lavoro, mi domando che significato avrebbe il ritorno dei lavoratori in fabbrica se non la sottolineatura della conflittualità di cui parlava l'onorevole Gianni!

Ricordo, inoltre, che il penultimo comma dell'articolo è stato introdotto dopo alcune osservazioni dell'onorevole Ichino che ha affermato che non si sarebbe più fatto ricorso alle procedure previste dal titolo III ma solo a quelle del titolo V.

Concordando con quanto ha detto l'onorevole Maroli, propongo di passare intanto all'esame del titolo VI, considerando che un eventuale stralcio del titolo V non avrebbe il significato di rinunciare alla disciplina della materia ivi contenuta.

CRESCO. Ho la sensazione che sul nostro dibattito gravino problemi riguardanti la politica economica del Governo, la situazione delle aziende, la disoccupazione che va sempre più aumentando. Non vorrei, perciò, che si pensasse di poter risolvere i problemi di politica economica e di crisi del nostro paese attraverso questo disegno di legge. In questo senso mi sembra che il taglio dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, il quale ha evidentemente compiuto uno sforzo notevole per recepire le indicazioni della Commissione, risponda ai problemi posti dall'onorevole Gianni. Mi riferisco alla necessità di rendere difficile la scelta del licenziamento collettivo o, come diceva il collega poc'anzi, di mettere i bastoni fra le ruote senza rompere le ruote o senza rompere il bastone.

Mi sembrava che la scelta compiuta con questo articolo fosse quella di contribuire ad una riflessione sulle difficoltà di carattere politico cui ci troviamo di fronte e fosse anche quella di bloccare l'adozione del licenziamento collettivo da parte delle aziende.

Pertanto credo che sia difficile trovare una formulazione diversa da quella proposta dal relatore, se la filosofia alla quale ci ispiriamo è quella che ripetiamo da sempre. Riconfermo le parole del collega Marte Ferrari e ribadisco la necessità di trovare gli strumenti più opportuni per collocare oggi il discorso della mobilità nel mercato del lavoro e per risolvere tutti i problemi connessi al di fuori dei sogni e della demagogia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare per ora l'esame del titolo V.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame del titolo VI nel testo presentato dal relatore e non esistente, quanto alla materia trattata, nel testo approvato in sede referente.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

TITOLO VI

NORME ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

ART. 41-*sexies*.

(*Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili*).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a destinare annual-

mente una quota delle somme di cui al successivo articolo 46 per l'attuazione, nel quinquennio 1981-85, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale, è approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

L'onorevole Zoppetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*sexies*.

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare, del suo stato di conservazione, della necessità del fabbisogno per il prossimo quinquennio 1981-1985 e alla elaborazione e presentazione di un piano di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili delle sedi periferiche e centrali del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base dei dati rilevati e della individuazione delle priorità, in relazione a quanto previsto dal comma precedente, predispone un programma straordinario da realizzare nel quinquennio 1981-1985 di intervento, di acquisti e costruzioni di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali, nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

Il programma di cui al secondo comma, predisposto su base regionale, è attuato con il consenso della Commissione centrale per l'impiego ed è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale presenta una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al primo comma, nonché degli importi relativi agli interventi realizzati. Tale relazione viene riportata in allegato alla tabella del bilancio annuale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ed è comprensiva degli interventi conseguiti secondo le norme e le disposizioni previste dall'articolo 41-*septies* ».

ZOPPETTI. Poiché la Commissione affari costituzionali ci ha chiesto dei chiarimenti in merito alle finalità e agli intendimenti del Ministero circa i contenuti del titolo VI, vorrei pregare il relatore di illustrarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Zoppetti, i chiarimenti che lei chiede sono già stati dati nella relazione.

ZOPPETTI. Mi permetto di dissentire; noi non abbiamo mai discusso del titolo VI, poiché comprende articoli aggiuntivi completamente nuovi.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato già da tempo i suoi emendamenti, per cui lei ha avuto modo di studiarli.

ICHINO. Vorrei ricordare che quando si svolse la discussione generale gli emendamenti in questione non erano stati ancora presentati; per questo invito nuovamente il relatore ad illustrarli, tanto più che il testo base del titolo VI cui facciamo riferimento prevede una materia completamente nuova. Deve essere chiaro, poi, che non ci stiamo occupando in realtà dell'articolo sostitutivo dell'articolo 42 approvato in sede referente, bensì di un articolo 41-*bis*, se così vogliamo chiamarlo; cioè che discutendo ed eventualmente approvando gli articoli contenuti nel titolo VI, non si pregiudica in nessun modo il successivo esame del titolo VI approvato in sede referente e che conteneva le norme transitorie e finali.

ZOPPETTI. Intervengo sul mio articolo aggiuntivo e, nello stesso tempo, cercherò di delineare il nostro orientamento non solo nel particolare, ma anche riguardo alla tematica complessiva contenuta nel titolo VI presentato dal relatore.

Com'è a tutti noto, il Ministero del lavoro si dibatte in estreme difficoltà e ha avanzato proposte che si muovono proprio nel senso di rilanciare la funzionalità di tale dicastero, ma tali proposte non sono state discusse né con i sindacati, né, tanto meno, con la commissione regionale per l'impiego. Infatti, le proposte contenute nel titolo VI sono il frutto del lavoro di qualche funzionario del Ministero con idee certamente non innovative. Nemmeno il consiglio di amministrazione del Ministero, riunitosi il 24 febbraio scorso, di fronte ad una precisa dichiarazione assai critica delle organizzazioni sindacali, è stato posto in grado di aprire un serio confronto circa le proposte avanzate dal Governo attraverso il relatore. Si tratta di un metodo che ci preoccupa fortemente e che rifiutiamo: esso può forse andar bene per un partito come la democrazia cristiana, ma non va altrettanto bene per i rappresentanti del partito socialista.

Tali proposte mirano essenzialmente a mantenere inalterata la struttura amministrativa, anche se è evidente che essa non è più all'altezza dei nuovi compiti che le sono stati attribuiti; ad acquisire una forma di autonomia finanziaria per il Ministero stesso; a completare l'organico; ad introdurre deroghe alla legge appena approvata; a predisporre cospicui finanziamenti senza delineare il modo in cui questi verranno impiegati. Il nostro giudizio è, pertanto, fortemente negativo e da questo partiamo nel confronto non solo sulla questione inerente alla riforma generale dello Stato, ma anche su tutte quelle questioni marginali che risultano, però, tese alla soddisfazione degli interessi della comunità nonché alla riorganizzazione dell'apparato amministrativo.

Il titolo VI contiene, insomma, delle norme che vanno ad innestarsi su un ordinamento vecchio che resta immodificato. Vorrei intanto porre in rilievo i precedenti mutamenti che hanno riguardato negli ultimi anni i compiti e le strutture del Ministero del lavoro per fornire un sostegno alle affermazioni che ho appena fatto. Quali sono, infatti, o quali dovrebbero essere le modificazioni che verranno varate nelle prossime settimane? È da questo punto che, a mio avviso, bisogna partire per rendersi conto degli scopi che ci si è prefissi nel titolo VI. In primo luogo, le funzioni amministrative relative all'addestramento professionale sono state trasferite dallo Stato alle regioni.

PRESIDENTE. Onorevole Zoppetti, debbo farle osservare che il suo intervento è assolutamente irrituale, perché, a norma di regolamento, lei può intervenire sui singoli articoli, non sulla tematica generale del provvedimento in discussione. Inoltre, non posso esimermi dal sottolineare che la ripetitività degli interventi costituisce uno dei motivi di grave disfunzione dell'attività parlamentare.

ZOPPETTI. Mi sembra impensabile che, nel momento in cui si affronta il problema della struttura del Ministero, non si voglia che la Commissione entri nel merito.

Per tornare agli elementi di approfondimento di cui parlavo prima, ho già detto che il primo di essi riguarda le funzioni amministrative relative all'addestramento professionale trasferito dallo Stato alle regioni, quindi al riordinamento interno dei servizi relativi alle funzioni non trasferite alle regioni cui si doveva provvedere con un decreto ministeriale che, però, non è stato ancora emanato.

Secondo, le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed interregionali nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera sono state pure esse trasferite alle regioni. Circa le strutture ministeriali, sia centrali che periferiche, predisposte in correlazione con il cessato regime mutualistico o attinenti alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, l'*iter* normativo iniziato con la legge n. 382, dovrebbe, dopo vari rinvii, concludersi entro pochi mesi, ma finora anch'esse sono rimaste invariate.

Terzo, le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed interregionali nella materia della assistenza e beneficenza pubbliche sono state trasferite alle regioni, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Le strutture ministeriali alle quali era attribuito (oltre ad alcuni interventi assistenziali), in particolare, un compito di vigilanza sugli enti di assistenza, ora sciolti, sono pure esse rimaste invariate.

Quarto, nuove competenze sono state attribuite al Ministero dalla legge n. 845 del 1978, sulla formazione professionale, con la quale sono state individuate, e affidate al Ministero del lavoro, numerose competenze dello Stato nelle materie che riguardano principalmente compiti di studio, di documentazione, di coordinamento e indirizzo, di collegamento con le regioni, con la Comunità economica europea, con il Fondo sociale europeo, di definizione delle qualifiche professionali e dei requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione, nonché di predisposizione e di finanziamento di varie attività formative. La struttura del Ministero viene modificata con l'istituzione di una nuova direzione generale (o meglio con il ripristino di quella soppressa) per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale.

Quinto, nuove funzioni vengono attribuite al Ministero del lavoro in materia di politica dell'impiego col provvedimento al nostro esame. Le nuove funzioni riguardano essenzialmente attività di rilevazione, studio, elaborazione e pubblicazione dei dati riguardanti lo stato dell'occupazione, la domanda e l'offerta di lavoro, le previsioni occupazionali, nonché, nell'ambito delle sezioni circoscrizionali, un'attività di accertamento preliminare circa le aspirazioni, le attitudini e la professionalità del lavoratore all'atto della iscrizione nelle liste di collocamento.

Sesto, la struttura del Ministero viene, inoltre, modificata con l'istituzione di una nuova direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e con la sostituzione alle sezioni comunali di collocamento, oggi esistenti, delle sezioni circoscrizionali di collocamento di dimensione territoriale da determinarsi con decreto del ministro del lavoro.

Per quanto riguarda le strutture amministrative, il provvedimento al nostro esame non dice altro, in quanto è stata eliminata quell'indicazione presente in una delle proposte precedenti note, riferite all'articolazione in divisioni delle direzioni generali e dei servizi, nonché alla determinazione delle relative strutture.

Resta, invece, confermata l'indicazione che alla determinazione delle strutture amministrative delle sezioni circoscrizionali, si provvederà con decreto del Ministro del lavoro.

Dopo questa premessa, riteniamo che una complessiva valutazione del disegno di legge al nostro esame, circa la struttura e gli organici che dovrebbero corrispondere alle esigenze di una migliore applicazione della norma stessa, debba essere fatta, tenendo conto delle aspirazioni alle quali mira la normativa generale del titolo VI in ordine alla materia: strutture, organici, funzioni delle amministrazioni statali.

Per quanto riguarda gli organici necessari « al fine di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operante il sistema di automazione dei servizi di collocamento », l'articolo 45 propone di raggiungere il seguente obiettivo. Il Ministero mira a recuperare i posti detratti dall'organico per effetto della legge n. 336 del 1970 (esodo dei combattenti), che sono oltre 5 mila e sono distribuiti tra i quattro ruoli nei quali è diviso il personale del Ministero, e cioè amministrazione centrale, Ispettorato del lavoro, uffici del lavoro, collocatori.

Il Ministero è autorizzato, inoltre, dice il secondo comma dell'articolo 45, ad integrare l'organico del solo ruolo degli uffici del lavoro fino ad un massimo di 9.700 unità (attualmente l'organico degli uffici del lavoro conta circa 3.500 posti).

Dall'aumento delle dotazioni organiche così conseguito non beneficerebbero i giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, in quanto non sono inseriti ancora negli organici del Ministero proprio

per la mancanza dei posti necessari e per i quali l'articolo 45 ribadisce la vigenza della normativa esistente.

L'articolo 26-*quinquies* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980, riserva ai giovani il 50 per cento dei posti in organico presso le amministrazioni dello Stato, ma ciò era legato alla rideterminazione degli organici dei Ministeri, all'analisi delle loro effettive esigenze funzionali, risultanti da una ristrutturazione da realizzarsi nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento.

Conseguentemente l'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ha stabilito che, per tutte le amministrazioni dello Stato, e con disegno di legge da presentare entro il mese di febbraio 1981, siano determinate le dotazioni organiche complessive per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.

Presupposto della rideterminazione complessiva degli organici deve essere (vedi l'articolo 6 della legge n. 312) la definizione dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica (e corrispondenti ai bisogni funzionali delle varie amministrazioni) e la loro quantificazione in termini di dotazioni organiche delle singole qualifiche.

Quindi, l'ulteriore presupposto della rideterminazione degli organici delle amministrazioni dello Stato deve essere una analisi delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e delle professionalità necessarie a svolgerle.

L'analisi da compiersi deve per forza tener conto delle modificazioni avvenute in questi ultimi anni nella pubblica amministrazione a ragione di importanti leggi, come la legge n. 382 del 1975, e dei decreti di attuazione n. 616-617-618 del 1977, nonché di quelle norme, successivamente intervenute o in corso di emanazione, che attribuiscono alle amministrazioni statali nuovi compiti e ne mutano conseguentemente le strutture.

Perciò se si vuole procedere ad una ristrutturazione della amministrazione del Ministero del lavoro, rispondente alle esigenze di cui ho parlato, non ci pare nemmeno corretto che il Ministero, dopo aver costituito una apposita commissione, sin dal febbraio del 1978, con la partecipazione del sindacato per formulare proposte in ordine alla ristrutturazione del Ministero, non abbia inteso portare a conoscenza della nostra Commissione il lavoro fin qui fatto e eventuali proposte elaborate.

Il Governo ci ha fatto delle proposte che sono slegate da ogni piano e, quindi, si vuole procedere alla copertura dei posti vacanti con l'intento di mantenere così com'è la struttura amministrativa del Ministero e si chiede di impegnare notevoli finanziamenti (240 miliardi e mezzo) per il periodo 1981-83.

Quindi, sono queste alcune delle motivazioni che ci portano ad affermare la necessità di un confronto serio sulle proposte che abbiamo avanzato. Mi riservo di fare le ulteriori precisazioni al momento opportuno.

FURIA. Vorrei fare una precisazione sul metodo di lavoro che stiamo seguendo. A mio parere, ci troviamo di fronte ad una questione che è insieme politica e regolamentare.

È stato più volte affermato che riguardo al titolo VI ci troviamo di fronte ad un testo completamente nuovo rispetto a quello esaminato in sede referente. Il titolo in questione si occupa di una materia estremamente delicata ed importante sulla quale la nostra Commissione finora non è stata mai chiamata a pronunciarsi.

Abbiamo chiesto al relatore di illustrare i motivi che giustificano l'introduzione di tale materia nell'ambito di questo provvedimento, non perché siamo pregiudizialmente contrari, ma perché vogliamo maggiori elementi di riflessione per le scelte successive. Del resto, la stessa Commissione affari costituzionali non ha ritenuto di esprimere il parere richiesto su tale questione senza che da parte nostra vi

fosse un chiarimento circa gli intendimenti del Ministero. Per questo ritengo che la posizione assunta dal relatore e dal rappresentante del Governo non sia stata corretta, perché essi dovevano sentire la necessità di illustrare il titolo VI. Questo è anche il motivo per cui il collega Zoppetti ha preso la parola per venti minuti, a norma dell'articolo 42 del regolamento. Egli ha fatto quanto il relatore ed il sottosegretario non hanno ritenuto opportuno fare; ha svolto alcune considerazioni in merito alle conseguenze, nell'ambito del Ministero, che deriverebbero dall'eventuale approvazione del testo proposto dal relatore. E credo che da questo punto di vista la Commissione debba essere riconoscente all'onorevole Zoppetti.

Dopo aver esaminato l'aspetto politico della questione, passo ad esaminare quello regolamentare. In primo luogo, voglio chiarire una volta per tutte che non possiamo continuare a lavorare in questa Commissione sentendoci concedere la parola dal presidente sempre « in via eccezionale », perché o ne abbiamo diritto o non ne abbiamo diritto. Bisogna allora stabilire con estrema chiarezza che, quando la Commissione è riunita in sede legislativa, si applicano per la discussione le stesse norme che valgono in aula. In particolare, l'articolo 85, secondo comma, così recita: « Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Sono applicabili le norme dell'articolo 44 ». Inoltre alla fine del terzo comma dello stesso articolo si prevede: « Ciascun deputato può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano stati presentati emendamenti ai suoi emendamenti ».

Pertanto, a termini di regolamento, su ciascun articolo ogni deputato ha diritto a prendere la parola. Mi rendo conto che se in Commissione seguissimo pedissequamente la procedura adottata in aula allungheremmo notevolmente l'*iter* dei provvedimenti, ma non credo che questo sia un motivo valido per evitare la richiesta di chiarimenti in materie così delicate come quelle che stiamo affrontando.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'intervento del suo collega Zoppetti, onorevole Furia, io mi sono richiamato al disposto dell'articolo 85 del regolamento. Respingo quindi gli appunti da lei rivolti alla Presidenza.

BONALUMI, *Relatore*. Nel premettere che non desidero entrare nel merito delle procedure di natura regolamentare, vorrei sottolineare che ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega Zoppetti, intervento al quale credo non sia possibile negare uno spessore, un contenuto, una denuncia dei problemi del Ministero del lavoro, che è senz'altro uno dei dicasteri più « infartuati » della pubblica amministrazione, soprattutto perché, in base alla legge n. 336, in esso si è verificato un accentuato esodo di personale. Per altro, ho l'impressione che l'intervento del collega Zoppetti abbia toccato, con ricchezza di argomenti, temi troppo vasti rispetto a quelli trattati nei tre emendamenti frutto dei lavori del gruppo informale di lavoro. Essi, ad esempio, sono stati spesso trattati da coloro tra noi che hanno rivestito l'incarico di svolgere la relazione sullo stato di previsione del Ministero del lavoro.

Vorrei, inoltre, precisare che, rispetto al lavoro svolto in sede referente, né la maggioranza, né il Governo, né il relatore possono adesso essere accusati di inadempienze, in quanto si sono preoccupati di prevedere quelle norme ritenute essenziali per il funzionamento del disegno di legge in discussione. Tale impegno, però, rischia di essere vanificato, soprattutto in termini di disponibilità finanziarie concordate tra il Ministero del lavoro e quello del tesoro, dal passare del tempo.

Pertanto, non posso far altro che ribadire che, se l'argomento all'ordine del giorno fosse la ristrutturazione del Ministero del lavoro, l'intervento del collega Zoppetti sarebbe perfettamente pertinen-

te; se, invece, è al nostro esame il disegno di legge n. 760, in particolare le disponibilità finanziarie a tale fine assegnate dal dicastero del tesoro, è su tale terreno che siamo chiamati a muoverci.

Concludendo, vorrei osservare che, nel momento in cui abbiamo unanimemente deciso di passare dalla sezione comunale del collocamento a quella circoscrizionale, ci siamo resi conto, per averne avuto esperienza diretta, che il 99 per cento degli uffici di collocamento che dipendono dagli uffici provinciali del lavoro sono ospitati dai comuni. Infatti, nel momento in cui vogliamo istituire le commissioni circoscrizionali, credo sia abbastanza automatico pensare che il Ministero del lavoro debba provvedere al reperimento degli immobili.

Vorrei poi ricordare che, nella scorsa seduta, avevamo inviato alla Commissione affari costituzionali l'intero titolo VI del provvedimento in discussione allo scopo di accelerare i nostri lavori, per cui non si comprende il motivo per il quale oggi improvvisamente ci troviamo di fronte – mi si conceda l'espressione un po' forte – ad un allargamento smisurato dell'oggetto della nostra discussione.

Potremmo, pertanto, concederci una pausa di riflessione al termine della quale concordare un terreno comune di intesa.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che il Comitato pareri della I Commissione affari costituzionali ha deliberato di rinviare l'esame degli emendamenti al momento in cui appaia più chiaramente, attraverso l'approvazione degli stessi in linea di principio, l'orientamento della Commissione di merito.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore Bonalumi.

PRESIDENTE. Faccio presente che poiché questo articolo aggiuntivo 41-*sexies* del relatore concerne aspetti di legittimità costituzionale su cui, a norma di regolamento, è obbligatorio il parere della I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio-base.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo ora approvato in linea di principio affinché ne valuti gli aspetti di legittimità costituzionale.

Pertanto, la discussione di questo articolo è sospesa.

FURIA. Io sono del parere che la votazione di principio debba essere considerata una votazione il cui risultato è vincolante per la nostra Commissione, nel senso che noi potremmo eventualmente ritornare sul testo votato solo in presenza di un parere diverso espresso dalla Commissione affari costituzionali. Se, invece, tale Commissione dovesse esprimere un parere favorevole senza osservazioni, noi non potremmo ritornare sulla votazione di principio già effettuata.

PRESIDENTE. Il problema è assai delicato perché nel regolamento non è prevista alcuna ipotesi di votazione di principio, in quanto si tratta ormai di una prassi dettata dall'uso comune e dalla necessità di agevolare il meccanismo di espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni I e V.

MAROLI. L'articolo aggiuntivo 41-*sexies* dell'onorevole Zoppetti dovrebbe essere considerato assorbito da quella parte dell'articolo aggiuntivo del relatore che tratta la stessa materia.

ICHINO. Chiediamo che il nostro emendamento venga votato per parti separate, cioè i primi tre commi, e poi l'ultimo, come articoli distinti.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che l'ultimo comma mi pare si presti poco ad una votazione separata, visto che fa riferimento al primo comma.

ICHINO. A tale inconveniente si ovvia sostituendo alle parole « in base al pri-

mo comma » le altre « in base all'articolo precedente ».

GIANNI. Desidero rilevare che non esiste nel regolamento della Camera la figura della votazione in via di principio; esiste, piuttosto, l'esigenza pratica della Commissione chiamata ad esprimere un parere vincolante di disporre di un testo sul quale la Commissione di merito si sia già pronunciata. L'emendamento del gruppo comunista è senz'altro più ampio di quello presentato dal relatore e poiché il presidente ha stabilito un ordine di votazione, una volta votato quello del relatore, mi sembra superfluo votare tutto quello del gruppo comunista, ma sarebbe sufficiente votarne solo la parte non identica al primo, cioè l'ultimo comma. Potremmo, insomma, votarlo come se fosse un comma aggiuntivo all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Non si tratta, come ha interpretato l'onorevole Ichino, di una votazione doppia sullo stesso articolo, ma tutt'al più di una rimessione alla Commissione affari costituzionali di due testi alternativi, per cui, se in ipotesi venisse approvato in linea di principio anche quello comunista, ciò non costituirebbe elemento di preclusione nei confronti della scelta definitiva che la nostra Commissione opererà.

ZOPPETTI. A nome del gruppo comunista, dichiaro di ritirare il nostro articolo aggiuntivo mantenendo di esso soltanto le prime quattro righe e l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che potremmo anche decidere di rimettere alla Commissione affari costituzionali, perché esprima il proprio parere, l'intero blocco degli emendamenti senza procedere alle votazioni in via di principio.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi è sembrato di capire che ci troviamo di fronte ad alcuni emendamenti presentati dal gruppo comunista. Il relatore a tale proposito ha dichiarato - ed il Governo non può far altro che associarsi - la propria disponibilità a prendere in attenta considerazione tali emendamenti e, per quello che sarà possibile, ad inserirli nei propri.

Per quanto concerne il problema della votazione in linea di principio, ritengo che non sia questo il momento opportuno per entrare nel merito delle questioni poste dagli emendamenti presentati e che per fare ciò sia necessaria una pausa di riflessione.

Auspico, pertanto, che tale riflessione avvenga mentre la Commissione affari costituzionali sarà impegnata ad esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Pertanto, l'articolo 41-*sexies* interamente sostitutivo presentato dal gruppo comunista, dopo la precisazione dell'onorevole Zoppetti, risulta del seguente tenore:

« Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare, del suo stato di conservazione, della necessità del fabbisogno per il prossimo quinquenio 1981-1985.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al primo comma, nonché degli importi relativi agli interventi realizzati. Tale relazione viene riportata in allegato alla tabella del bilancio annuale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è comprensiva degli interventi conseguiti secondo le norme e le disposizioni previste dall'articolo 43 ».

FERRARI MARTE. A mio avviso, non possiamo inviare alla I Commissione affari costituzionali, per il prescritto parere, degli articoli o degli emendamenti che nulla aggiungono o modificano relativamente ad aspetti di legittimità costituzionale. Il nostro compito, lo voglio sottolineare, è quello di inviare alla suddetta

Commissione solo quella parte dell'articolato che contiene delle innovazioni in materia di pubblico impiego.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione fatta dall'onorevole Marte Ferrari sia molto giusta. Infatti, nell'esame della normativa prevista dal titolo VI non tutti gli emendamenti presentati, in realtà, comportano modifiche che abbiano rilevanza costituzionale.

Nel caso in questione l'articolo 42 interamente sostitutivo presentato dal gruppo comunista, dopo la sua riformulazione, non contiene nuovi aspetti di rilevanza costituzionale. D'altra parte, lo stesso Comitato pareri della I Commissione affari costituzionali ha deliberato di rinviare l'esame degli emendamenti al momento in cui appaia più chiaramente, attraverso l'approvazione degli stessi in linea di principio, l'orientamento della Commissione di merito. Personalmente, invito la Commissione ad attenersi a tale delibera e ad effettuare, quindi, l'approvazione in linea di principio di quegli emendamenti che, come ha poc'anzi sottolineato l'onorevole Marte Ferrari, assumano rilevanza costituzionale.

PICCINELLI. Non sono d'accordo sulla impostazione data al suo intervento dall'onorevole Marte Ferrari. Non ritengo sia esatto che noi siamo tenuti a chiedere alla I Commissione affari costituzionali il parere sulla costituzionalità o meno del provvedimento di legge al nostro esame. La suddetta Commissione è competente in materia di organizzazione della pubblica amministrazione.

FURIA. Non sono d'accordo sul fatto che si proceda all'approvazione di emendamenti in linea di principio, in base al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

È una questione che va al di là del fatto specifico nel quale ci troviamo impegnati in questo momento e di fronte al quale ci potremo trovare anche in futuro.

Visto che ci troviamo di fronte alla necessità di dare una valutazione alle votazioni in linea di principio, ritengo sia opportuno sospendere la seduta in base a quanto disposto dall'articolo 41, secondo comma, il quale così recita: « Se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informare il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni ».

PRESIDENTE. L'interpretazione dell'onorevole Furia mi sembra esatta.

A norma dell'articolo 41, secondo comma, del regolamento, chiederò pertanto alla Presidenza della Camera di chiarire la natura e le conseguenze delle cosiddette votazioni in linea di principio.

BONALUMI, *Relatore*. Io credo che si debba cercare di conciliare contemporaneamente la giusta richiesta del collega Furia con quella di continuare l'esame del disegno di legge n. 760. Pertanto, propongo di costituire un gruppo informale di lavoro che esamini tutto il titolo VI ed i relativi emendamenti.

FERRARI MARTE. Mi sembra che la proposta del relatore sia accettabile, poiché risponde all'esigenza primaria di approfondire la materia di cui ci stiamo occupando, così come mi sembra accettabile la decisione del presidente di chiedere alla Presidenza della Camera quale valore dobbiamo dare alle votazioni di principio.

CRISTOFORI. Il gruppo democristiano aderisce alla proposta del relatore.

ICHINO. Anche il gruppo comunista è favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra unanime l'intendimento dei colleghi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, faccio presente che ciò non potrà

avvenire domani in quanto dalla Presidenza della Camera è pervenuto l'ordine di sconvocazione.

BELARDI MERLO. Il gruppo comunista è disponibile a proseguire la seduta odierna, così come è stato proposto dal relatore. Qualora, però, la maggioranza della Commissione fosse dell'avviso di rinviare la discussione, noi proporremmo di tenere seduta nel tardo pomeriggio del prossimo martedì.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato a martedì prossimo alle ore 18.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO